COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA

Relazione tecnica-illustrativa relativa a

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 381/91 E S.M.E I.

PERIODO: TRE ANNI DALL'EFFETTIVO INIZIO DEL SERVIZIO

Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio.

1. Tipologia dell'appalto.

X Servizi	❒Fornitura
❒ Misto	

2. Descrizione sintetica dell'appalto

2.1. Elementi configurativi generali.

Il servizio ha per oggetto la pulizia e la sanificazione ordinaria, integrata da lavori periodici di pulizia a fondo necessari per il regolare mantenimento, degli immobili di proprietà comunale qui di seguito descritti siti nel territorio del Comune di Travacò Siccomario:

- Edificio Municipale Via Marconi n. 37
- Archivio Comunale Piazza L. Fontana n. 9
- Saletta Fontana Piazza L. Fontana n. 9
- Biblioteca comunale Via Po n. 18
- Bagno/Camera Mortuaria del cimitero Travacò capoluogo Via Dei Boschi
  Bagno cimitero Frazione Mezzano Via Matteotti
- Centro Polifunzionale Bertotti Via IV Novembre
- Sede Protezione Civile Via Del Tovo
- Centro comunale del riutilizzo Via Gramsci n. 5
- Centro Diurno Integrato Via Santuario del Novello 16

Il servizio, oggetto del presente capitolato, comprende le prestazioni e le operazioni necessarie per una pulizia a perfetta regola d'arte, degli spazi, dei locali, dei servizi igienici, dei corpi illuminanti, delle attrezzature, del mobilio e suppellettili in genere e di quanto altro pertinente agli stabili di cui sopra.
Comprende altresì:

- la prima fornitura ed il costante rifornimento, rapportato alla regolarità ed alle esigenze del servizio in convenzione, di tutte le attrezzature/macchinari e dei materiali occorrenti per l'espletamento del servizio di pulizia, quali detersivi, disinfettanti, deodoranti, igienizzanti per i servizi, compresi i sacchetti di plastica per la raccolta differenziata dei rifiuti, sia piccoli che grandi semitrasparenti, nonché biodegradabili per la raccolta della frazione umida e la loro asportazione dai locali (L'Amministrazione comunale mette a disposizione i bidoni di colore bianco per la raccolta della carta, di colore giallo per la raccolta della plastica, di colore verde per la raccolta del vetro/lattine, di colore marrone per l'umido e bidone per l'indifferenziata all'interno degli uffici comunali nonché bidoni di più grosse dimensioni per convogliare i rifiuti all'esterno dell'edificio comunale e all'esterno del CDI).
- la prima fornitura ed il costante rifornimento dei materiali di consumo quali carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido, sacchetti per assorbenti igienici con relativi dispenser e contenitori (da posizionare dove mancanti o in sostituzione degli esistenti se danneggiati).

La fornitura del materiale di consumo per il CDI si intende limitata ai bagni ad uso del personale e non degli ospiti del CDI.
Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, delle normative in materia d'igiene, sanità e sicurezza vigenti, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato anche se socio.
Tali oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

L'espletamento del servizio dovrà prevedere la creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della Legge n. 381/91.

Le prestazioni dovranno essere erogate tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia dell'esatta prestazione, sia delle finalità di inserimento lavorativo previste.
Nello specifico il servizio deve essere espletato secondo le disposizioni descritte nelle schede allegate al capitolato speciale d'appalto e secondo le modalità in esso descritte.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva del monte ore previsto per l'affidamento:

Edificio e Superficie	**N. dei mesi di esecuzione del servizio**	**Tipi d'interventi previsti**	**Monte ore annuo**
Edificio Municipale mq. 500	12	- giornaliero dal lunedì al sabato - trimestrale - annuale	868
Archivio Comunale mq. 80	12	- quadrimestrale - annuale	13
Saletta Fontana Mq. 34	11 (escluso mese di agosto)	- settimanale - semestrale - annuale	31
Biblioteca comunale mq. 350	11 (escluso mese di agosto e periodo dal 24/12 al 6/1)	- 2 volte alla settimana (lunedì/giovedì) - settimanale - trimestrale - annuale	272
Bagno/Camera Mortuaria cimitero Travacò capoluogo mq. 21	9 (esclusi dicembre-gennaio-febbraio)	- settimanale	40
Bagno cimitero Mezzano mq. 6	9 (esclusi dicembre-gennaio-febbraio)	- settimanale	20
Centro Polifunzionale "Bertotti" mq. 320	12	- settimanale - annuale	82
Centro Comunale del riutilizzo Mq. 138 di cui mq.115 abibiti a deposito	12	- settimanale	52
Sede Protezione civile Mq, 24 Solo ufficio e bagno	12 mesi	- mensile	12
Centro Diurno Integrato per Anziani Mq. 220	12 mesi	- giornaliero dal lunedì al sabato - mensile - quadrimestrale - annuale	984
		TOTALE ORE ANNUE	**2.374**
		TOTALE ORE COMPLESSIVE RAPPORTATE ALLA DURATA CONTRATTUALE	**7.122 di cui 2.952 a carico dell'Istituzione**

L’appalto si sviluppa nell’ambito del territorio comunale e le sedi di esecuzione dei servizi coincidono con le proprietà comunali, dalla stessa utilizzate o da questa concessi in comodato d’uso gratuito come la sede del CDI concesso in uso all’Istituzione “Il Novello Don Franco Comaschi”.

L’appalto ha durata di anni 3 (tre) dall’effettivo inizio del servizio.

Elemento configurativo	Rif. Norm.	Note esplicative
Stazione appaltante	Art. 3 c. 1 lett. a) c. 2 lett. i D. Lgs. n. 50/2016 *s.m.e i.*	COMUNE DI TRAVACO’ SICCOMARIO
Gara - Procedura di affidamento	Art. 5 della Legge n. 381/1991- art. 112, art. 36 comma 2, lettera b), art. 35, comma 1, lettera c) e art. 95, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.	Convenzionamento ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. con Cooperativa Sociale di cui all’art. 1 comma 1, lettera b) della Legge n. 381/1991 e s.m.i., previo svolgimento di procedura di selezione idonea ad assicurare il rispetto dei principi d libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ed economicità. Procedura negoziata da espletarsi sulla Piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia
CIG		Da acquisire in sede di predisposizione atti per procedura negoziata
Natura dell’appalto (tipologia)		Si configura come appalto di servizi rientranti nella normativa di cui all’art. 5 della Legge n. 381/1991 che prevede affidamenti derogatori a quanto previsto dal Codice del Contratti per quanto attiene alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Codice degli appalti. Vedi anche delibera ANAC n. 32 del 20/1/2016
Tipologie di attività oggetto dell’appalto	Regolamento CPV	Le attività dell’appalto sono qualificate come “Servizi di pulizia degli edifici.” connotati dal codice CPV 90911200-8 – CAT. 14
Durata		di 3 anni dall’effettivo inizio del servizio
Area di svolgimento		servizi vari non sociali

3. Quadro di analisi del contesto in cui si sviluppa l'appalto

3.1. Configurazione del contesto e della normativa rispetto al quale la stazione appaltante presuppone lo sviluppo dell'appalto.

Nel quadro delle iniziative coinvolgenti soggetti del "privato sociale", il Comune di Travacò Siccomario ha sviluppato nel corso degli anni interazioni specifiche con cooperative sociali di tipo B), finalizzate alla realizzazione di servizi diversi con il coinvolgimento di persone svantaggiate. Gli affidamenti sono stati formalizzati per periodi pluriennali e sulla base di quanto previsto dall'art. 5 delle Legge 381/1991 e s.m.i.

Il Comune di Travacò Siccomario intende proseguire nello sviluppo di iniziative volte alla realizzazione di interazioni positive con cooperative sociali di tipo "B", con riferimento a servizi complementari, non di natura sociale, realizzabili presso le proprie strutture, al fine di garantire agli utenti la massima fruibilità delle stesse.

Tali sinergie con le Cooperative sociali sono finalizzate al recupero e all'inserimento in maniera attiva e consapevole nella comunità delle persone svantaggiate. Per tale motivo il Comune di Travacò Siccomario riconosce, quale strumento essenziale per il superamento della condizione di frustrazione della persona diversamente abile o comunque svantaggiata e per la piena realizzazione della propria vocazione di uomo, l'impegno in un progetto lavorativo personalizzato e individuale.

Pertanto lo strumento della cooperazione sociale risulta essere uno dei più idonei al fine di raggiungere gli obiettivi prima indicati anche e soprattutto in una situazione economica di alta concorrenzialità che condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre occasioni di lavoro per le persone svantaggiate.

Le cooperative sociali sono state riconosciute a livello giuridico nel 1991 con l'emanazione da parte del Parlamento della legge n. 381/91 intitolata "Disciplina delle cooperative sociali".
La legge n. 381/91 riconosce personalità giuridica alle cooperative sociali e le definisce attraverso lo scopo che è quello indicato all'art. 1, vale a dire "*concorrere al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini*".
Lo scopo mutualistico di tali soggetti, oltre che esprimersi all'interno della compagine sociale, si allarga al territorio, alla comunità, coinvolgendo anche le persone in condizioni di svantaggio, connaturandosi, pertanto, come "mutualità allargata", realizzata comunque con strumenti e modalità imprenditoriali.
La costituzione di cooperative sociali, così come le imprese cooperative in genere, è regolamentata dagli articoli del Codice Civile così come modificato dalla legge n. 366/01 "Delega al governo per la riforma del diritto societario", attuata con il d.lgs. n. 6/03 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge n.366/01".
In particolare, l'art.1 della legge n. 381/91 distingue le cooperative sociali in base alle attività svolte, in:
a) Cooperative sociali che gestiscono servizi socio – sanitari ed educativi (tipo A).
b) Cooperative sociali che attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole industriali, commerciali e di servizi – inseriscono persone svantaggiate al lavoro (tipo B).
Le cooperative sociali possono, comunque, costituirsi in consorzi di cooperative sociali che prevedano nella compagine sociale almeno il 70% di cooperative sociali.
La norma di disciplina del comparto, all'art. 2, riconosce la presenza nella compagine sociale dei soci volontari; infatti, oltre ai soci ordinari o cooperatori (prestatori/lavoratori, fruitori, persone giuridiche e finanziatori) presenti in tutte le cooperative, è introdotta la figura dei *soci volontari* i quali:

- non possono superare percentualmente il 50% dei soci complessivi;
- devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e godere di regolare assicurazione;
- non devono essere retribuiti ad eccezione del rimborso delle spese preventivamente definite dal Consiglio d'Amministrazione;
- devono effettuare prestazioni complementari a quelle fornite dagli operatori e non sostitutive di esse.

L'art. 4, e le modifiche successivamente intervenute, individua le tipologie di persone svantaggiate che possono essere inserite al lavoro nelle cooperative sociali di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 1.
Le persone svantaggiate devono essere regolarmente assunte e rappresentare almeno il 30% degli occupati oltre che, compatibilmente con la loro condizione, essere soci della cooperativa stessa. Per tali persone le aliquote previdenziali ed assistenziali sono ridotte a zero.
Le persone svantaggiate devono rientrare tra le seguenti categorie:

- invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- *ex* degenti in istituto psichiatrico e soggetti in trattamento psichiatrico;
- tossicodipendenti e alcolisti;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà famigliare;
- detenuti e condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

L'art. 5 della Legge n. 381/1991 (comma 1) offre la possibilità agli Enti Pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, di stipulare convenzioni direttamente con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo, stimato al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in deroga alle normali procedure per gli appalti, purché sia prevista all'interno della convenzione la finalità di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1.

La disposizione permane come soluzione derogatoria all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica e delle regole del Codice dei contratti pubblici, in funzione dell'art. 112 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 e s. m. e i. .

Tuttavia, tale disposizione derogatoria non deve essere interpretata come possibilità di affidamento diretto, senza necessità di alcun confronto concorrenziale. Infatti, prima la giurisprudenza e poi l'AVCP con la determinazione n. 3/2012e la deliberazione n.32 del 20/0172016 hanno evidenziato come la deroga non escluda l'effettuazione di procedure selettive e come le stesse debbano invece essere poste in essere, per garantire la concorrenza anche nel particolare settore. L'art. 5 comma 1 della legge n. 381/1991 e s.m. e i. così come modificato dalla Legge 23/12/2014 n. 190, prevede che le convenzioni siano stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. La norma configura quindi per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare procedure selettive semplificate e comunque coinvolgenti solo cooperative sociali di tipo B, anche se riferite ad affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria.

La possibilità di convenzionamento "diretto" (sempre previo confronto concorrenziale) da parte degli enti pubblici, in deroga alle norme del Codice dei contratti è, consentita solamente con le cooperative sociali iscritte all'Albo regionale nella Sezione "B" e solo per le convenzioni riferibili a valori sotto la soglia comunitaria.

La Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, della Regione Lombardia, anche in attuazione della D.g.r. 1353/11 ha fornito agli Enti Pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, alle cooperative sociali, nonché alle imprese interessate alcune indicazioni operative e procedurali affinché i rapporti tra i soggetti avvengano nel rispetto dei principi generali e di completa autonomia, anche in considerazione della peculiarità delle cooperative sociali.
Inoltre, come previsto all'art. 5 della legge n. 381/91 e all'art. 29 della legge Regionale n. 1/08 propone lo schema di convenzione da stipularsi tra ente pubblico e cooperative sociale per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Quadro normativo regionale

Con l'emanazione della l.r. n. 16/93, la Regione Lombardia aveva ottemperato a quanto previsto dalla legge quadro nazionale predisponendo i modelli di convenzione-tipo. Infatti, con la delibera regionale n. 43727 del 17/11/93 sono stati approvati i modelli di convenzione basati su due presupposti fondamentali che sostengono l'azione della Pubblica Amministrazione, vale a dire quello del principio della legalità, nel senso che ogni azione deve essere finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico e conforme alle previsioni di legge e quello che ogni attività della pubblica amministrazione deve essere retta dai principi dell'imparzialità e del buon andamento.
Con il recepimento della direttiva comunitaria del 1995 in materia di appalti pubblici di servizi, i modelli di convenzioni previsti dalla legge 381/91 erano stati aggiornati nel 1999 (Delibera di Giunta regionale n. 46004 del 28/10/99).
In tale occasione era stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra le parti interessate (Regione Lombardia, Associazione Nazionale Comuni Italiani della Lombardia, Organizzazioni Sindacali e le tre Associazioni delle Cooperative maggiormente rappresentative del movimento AGCI, Confederazione Italiana Cooperative, Lega Cooperative e Mutue).
Con il protocollo d'intesa le parti convenivano:
1) di rivolgere a tutti gli Enti Pubblici lombardi interessati l'invito a voler perseguire, in occasione delle procedure ad evidenza pubblica o a trattativa privata - nei casi consentiti dalla legge - l'obiettivo della qualità dei servizi alla persona e della tutela degli operatori attraverso l'utilizzo generalizzato del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2) di mettere a disposizione degli Enti Pubblici lombardi schemi di atti amministrativi e convenzione-tipo per le cooperative sociali di tipo "B", ai sensi dell'art. 5, della legge 381/91.

Con la l.r. n. 21/03 "Norme per la cooperazione in Lombardia", che ha abrogato la l.r. n. 16/93 e con essa le indicazioni relative ai contenuti delle convenzioni-tipo e delle modalità di applicazione, la Regione Lombardia ha voluto ribadire l'opportunità di privilegiare la qualità nell'erogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Infatti, all'art. 11 stabiliva che la Regione:
- adottasse indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione dei servizi aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- promuovesse intese con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari e delle cooperative, per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi alle gare di affidamento della gestione di servizi sociali, che garantiscono la qualità dei servizi stessi;
- approvasse schemi di convenzione rispettivamente per la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
L'intervento della Regione ha avuto perciò lo scopo di coniugare il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione nei processi di acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione e di promuovere la cooperazione sociale e la collaborazione con gli Enti Pubblici con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Nel 2004 sono stati approvati con la D.g.r. n. 20126 gli atti amministrativi correlati.

Con l'emanazione della legge n. 1 del 14 febbraio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", attualmente in vigore, Regione Lombardia ha disciplinato l'Albo regionale delle cooperative sociali, le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali, nonché la partecipazione dei soci volontari delle cooperative sociali alle attività formative, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla l. r. n. 21/03.
In particolare, l'art. 29 (Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali) recita:

- La Regione, nell'attuazione della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli Enti locali e degli Enti gestori delle unità d'offerta sociosanitarie e delle cooperative per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi, che garantiscano la qualità dei servizi.
- La Giunta regionale approva schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per:

a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91.

- Per gestione di servizi si intende l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.
- L'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzioni e contratti tra cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio sanitari.
- La Regione vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi.
- Nell'ambito delle funzioni conferite con la l. r. n. 1/00 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge n. 59/97), le province svolgono anche le attività indicate al comma 6.

Infine, la Giunta regionale con deliberazione n. 1353 del 25.02.11 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona" ha previsto, tra l'altro:

- a quali soggetti si applicano le linee guida;
- quali siano i rapporti di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e soggetti del terzo settore;
- le modalità di esercizio dei rapporti di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e soggetti del terzo settore;
- le indicazioni per la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici;
- gli adempimenti per l'iscrizione ai registri e agli albi previsti per i soggetti del terzo settore;
- le disposizioni alle Aziende Sanitarie e alle Province per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti degli Enti del terzo settore.

La D.g.r. n. 1353/11 indica che per i Comuni e le Province, le linee guida proposte costituiscono specifiche linee di indirizzo e rinvia ad atti delle varie direzioni competenti l'approvazione di convenzioni ed accordi da stipulare con i soggetti del terzo settore.

Indirizzi regionali

La materia per quanto concerne le cooperative sociali, oltre a quanto sopra esposto deve essere integrata con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici ora D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.

L'affidamento di servizi alle cooperative sociali può avvenire tramite:

- aggiudicazione a seguito di procedura di selezione pubblica;
- convenzionamento diretto qualora si tratti di affidamenti a cooperative sociali di tipo "B", ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/91.

Cooperative sociali di tipo "B"

Gli affidamenti tramite convenzione *ex* art. 5, comma 1, della legge n. 381/91 dovranno avere come finalità quella di creare opportunità lavorative per le persone svantaggiate individuate all'art. 4 della legge n. 381/91.
Le persone svantaggiate da assumere sono comunque in aggiunta al numero di quelle eventualmente già assunte ai sensi della legge n. 381/91 o della legge n. 68/99 e che la ditta appaltatrice si assumerà la responsabilità dell'organizzazione e della conduzione del progetto di inserimento, assicurando tutti i servizi necessari al proprio funzionamento e ponendo particolare cura nel coinvolgimento e nell'inserimento dei lavoratori nelle attività produttive prescelte.
I servizi convenzionati devono essere diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi.
La cooperativa sociale o il consorzio devono essere iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali; gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

La lettera invito/bando/disciplinare di gara per l'aggiudicazione di servizi non socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 5 comma 4, della legge n. 381/91 finalizzato alla creazione di nuove opportunità lavorative per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/91, nel rispetto della normativa europea e nazionale oltre all'importo complessivo del servizio da aggiudicare (IVA esclusa) dovrà contenere quanto indicato nella DGR. n. 1353/11 a cui si rimanda.

3.2. Standard essenziali dei servizi riportabili all'appalto e linee di miglioramento possibili degli standard.

Gli standard di qualità sono quelli riportati nel capitolato Speciale d'appalto. Tali standard sono da considerarsi minimi. E' possibile presentare proposte di miglioramento gestionale attraverso l'offerta tecnica da presentarsi in sede di gara.

Per la valutazione delle offerte (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) si prevedono i seguenti punti:
70 punti per l'offerta tecnico/qualitativa
30 punti per l'offerta economica

Per l'offerta tecnico/qualitativa si prevedono i seguenti macro elementi di valutazione:

A. VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

A.1. Modalità di espletamento del servizio

A.2. Modalità organizzative di auto controllo sulla corretta esecuzione delle procedure e modalità di rilevazione della qualità delle prestazioni erogate

A.3. Strumentazioni/tecnologie/attrezzature/prodotti impiegati

A.4. Gestione degli imprevisti e delle emergenze modello organizzativo della cooperativa

A.5. Possesso di certificazioni di qualità e ambientali

B. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO

B.1. Metodologia dell'inserimento lavorativo nell'ambito dell'apparato di soggetti svantaggiati

B.2. Valutazione della metodologia in ragione della maggiore/minore efficacia nel dare risposte alle esigenze di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

C. SERVIZI MIGLIORATIVI

C.1. Eventuali migliorie inerenti la logistica/locali/arredi/attrezzature tecniche correlate al servizio in appalto

C.2. Miglioramento del piano di interventi previsti in capitolato senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente

C.3. Proposte relative ad eventuali servizi aggiuntivi da effettuarsi in casi d'emergenza e/o gravi situazioni sociali su richiesta dell'Ente e senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

Non sono ammesse varianti progettuali

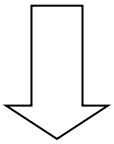

La relazione illustrativa configura le "macro" del quadro progettuale dell'appalto di servizi, strutturate in dettaglio:
a) nel capitolato speciale, con configurazione delle specifiche tecniche e prestazionali, dei contesti di esecuzione, delle modalità particolari di sviluppo, delle implicazioni organizzative (interazioni necessarie tra stazione appaltante e futuro appaltatore);
b) nella base d'asta (valori dell'appalto con enucleazione costi sicurezza);
c) nella prefigurazione dei rapporti giuridici essenziali (descritti all'interno del capitolato d'appalto e che saranno poi trasferiti nello schema di convenzione/contratto);
d) nel quadro di analisi del rischio (DUVRI)

Il raffronto tra la relazione illustrativa e il quadro di dettaglio prestazionale (capitolato) consente la determinazione di una prima parte del quadro economico (budget di processo).

4. Determinazione della spesa per l'acquisizione del servizio.

Il costo orario posto a base d'asta (con esclusione degli oneri per la sicurezza, che vengono determinati a corpo e non soggetti a ribasso) è di **€ 18,84 + Iva di legge**.

Il valore complessivo stimato determinato come importo a base d'asta, in relazione alla durata triennale dell'appalto è di:
€ 134.178,48 (centotrentaquattromilacentosettantottoeuro/48) oltre all'IVA e oltre ad € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) + Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (calcolati a corpo) per un totale complessivo di € 135.678,48 (centotrentacinquemilaseicentosettantottoeuro/48) Iva esclusa.

Il valore stimato complessivo del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso e comprensivo delle opzioni previste dal Capitolato (eventuale proroga di 6 mesi e adeguamento Istat per revisione prezzo) viene quantificato, unicamente ai fini dell'individuazione del corrispondente regime normativo da applicare all'appalto (sotto soglia comunitaria) in Euro € 158.792,32 (centocinquantottomilasettecentonovantadue,32) al netto dell'IVA di cui € 1.500,00 (millecinquecento/00) al netto dell'Iva per oneri della sicurezza, comprensivo di tutte le voci di costo.

5. Illustrazione del quadro procedurale di svolgimento dell'appalto.

Prefigurazioni essenziali:
a) Individuazione procedura di gara.
L'affidamento del servizio di pulizia immobili comunali avviene mediante convenzionamento a seguito di procedura di selezione (confronto concorrenziale) idonea ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, in quanto le vigenti normative in materia - per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria e a Cooperative sociali di tipo B, destinati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in stato di svantaggio sociale secondo le prescrizioni di legge - permettono l'affidamento in deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici.

La procedura di selezione, i requisiti, i sub-criteri di valutazione e relativi punteggi saranno dettagliati nella lettera invito predisposta dal RUP.